

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 Del 28-07-26

Oggetto: **Riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle entrate - Riscossione. Esercizio della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e adesione alle condizioni di servizio**

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di luglio con inizio alle ore 16:32 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

Angioni Paolo	P	Congiu Sonia	P
Pibia Giuseppe	P	Acca Roberto	P
Scalas Carla	A	Fenu Fabio	P
Billai Paride	P	Mua Michela	P
Desogus Roberta	P	Onali Andrea	A
Palmas Walter	A	Manca Marta	P
Pani Miriana	P	Carboni Valentino	P
De Zanet Daniela	P	Ladu Alessandro	P
Murgia Alessio	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sau Gianonio

Il Presidente Angioni Paolo constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

De Zanet Daniela
Acca Roberto
Carboni Valentino

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3”*.
- il comma 3 della stessa norma dispone che: *“Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. (...)”*;
- con delibera del Consiglio comunale n.21 del 08/06/2017, il Comune di Uta, ha affidato, ai sensi della sopra citata normativa all'Agenzia delle entrate – Riscossione, la riscossione coattiva delle entrate dell'ente ed in particolare delle entrate tributarie comunali, delle entrate patrimoniali di diritto pubblico relative alle sanzioni amministrative al Codice della strada e alle sanzioni amministrative in generale;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega fiscale 9 luglio 2023, n. 111, che ha riformato la disciplina del discarico, con particolare riferimento all'articolo 3, intitolato *“Discarico automatico o anticipato”*, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, che prevede ai commi 1 e 2:

“1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;*
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;*
- c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso”.*

CONSIDERATO che l'articolo 5 del citato decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, avente ad oggetto *“Riaffidamento dei carichi”*, individua le opzioni disponibili all'ente per la gestione dei residui non riscossi oggetto di discarico e interessati a ulteriore azione riscossiva, nei contenuti del comma 1 che prevede *“1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:*

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;*
- b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*
- c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”.*

VISTI:

- il comma 4 del sopra citato articolo 5 che, nel disciplinare le condizioni di adesione al servizio, affida all'Agenzia delle entrate – Riscossione la definizione delle stesse statuendo che *“Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi”*.

- il comma 5 della medesima disposizione che pone ulteriori condizioni di affidamento per la fattispecie del discarico automatico: *“in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione”*.

VISTE le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione” pubblicate in data 8 agosto 2025 sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dalle quali emerge che:

- per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, l'adesione ai fini del riaffidamento delle quote discaricate, deve avvenire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni;
- per carichi affidati successivamente, l'adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico;
- in caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione;
- in qualunque momento è possibile esercitare il recesso dall'opzione di adesione;
- le condizioni economiche dell'affidamento rinviano a quelle vigenti contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

CONSIDERATO che le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione” e la “Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”-riportano gli obblighi in capo all’ente affidante, così articolati:

*“1. cooperare con l’Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l’efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all’Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d’intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all’Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all’espletamento dell’attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l’Agenzia non darà corso all’esecuzione del servizio”.*

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate;

RILEVATO l’attuale assetto organizzativo degli uffici comunali, che non consente di gestire in forma diretta la riscossione coattiva delle quote discaricate e che l’affidamento delle stesse ad uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non è, almeno al momento, conveniente ed opportuno, considerata la tipologia dei crediti oggetto che saranno oggetto di discarico, rendendosi necessario ricorrere all’opzione indicata dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che permette fino alla prescrizione del diritto di credito, di ricorrere alla riscossione coattiva delle somme discaricate riaffidandole per due anni all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante, adesione alle condizioni di servizio rese disponibili sul suo sito istituzionale.

CONSIDERATO che, il riaffidamento dei carichi discaricati consente di proseguire le azioni di recupero dei crediti dell'ente mediante il soggetto che dispone degli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evitando potenziali perdite di gettito e favorendo il completamento delle procedure di riscossione, alle medesime condizioni economiche di legge applicate con l’affidamento iniziale

previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che pone in capo all'ente locale il versamento del compenso pari all'1% del riscosso.

TENUTO CONTO che la scelta del riaffidamento dei carichi scaricati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base delle attuali condizioni, appare necessaria per garantire la certezza della continuità dell'azione amministrativa di riscossione dei crediti e che comunque non preclude, almeno per i crediti non già scaricati, vista la facoltà di recesso, la possibilità di optare per altre modalità di gestione che potranno risultare in futuro più opportune e convenienti;

RITENUTO di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al fine di completare il procedimento di riscossione delle somme scaricate e definire i casi di inesigibilità.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- il regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
- lo Statuto dell'Ente.

Udita la presentazione del punto posto all'O.d.g. da parte del Sindaco;

Con votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, riaffidando all'Agenzia

delle entrate-Riscossione le somme oggetto di discarico automatico e di discarico anticipato, con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025;

2. di aderire conseguentemente ed espressamente alle “*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*”, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025, mediante sottoscrizione da parte del soggetto competente dell’Ente e successivo invio all’Agenzia delle entrate-Riscossione della relativa “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*”;
3. di dare atto che le condizioni di servizio pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione prevedono la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte dell'ente creditore e che l'adesione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione nazionale;
4. di dare mandato agli uffici comunali interessati al presente provvedimento di adottare i necessari provvedimenti e le misure organizzative e procedurali per dare attuazione alla presente delibera;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti;
6. di inviare la “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*” ed il presente provvedimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il termine stabilito dalle normative richiamate in premessa e individuato dalle condizioni di adesione (dodici mesi dalla pubblicazione delle condizioni di adesione);

Indi, con successiva votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 considerata l'urgenza di provvedere entro il termine individuato dalle condizioni di adesione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.37 del 21-07-2026, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 21-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.37 del 21-07-2026, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 21-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Loi Monica

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.37 del 21-07-2026, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data: 21-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Niedda Eleonora

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Angioni Paolo

Il Segretario Comunale
Sau Gianantonio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)